**PROPOSTA DI CONVENZIONE TRA IL DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE E LA SOCIETÀ …………... PER L'ATTIVAZIONE ED IL FINANZIAMENTO DI N. ( ) BORSA/E DI STUDIO PER IL CORSO DI DOTTORATO DI RICERCA IN INGEGNERIA INDUSTRIALE E DELL’INFORMAZIONE / INGEGNERIA CIVILE-AMBIENTALE E ARCHITETTURA SUL TEMA “………………………….” XLI° CICLO -a.a. 2025/2028**

Prot. n. dd.  
Tit.:

All. n. 1 – lettera accettazione  
**Alla Spett.le Società**

A seguito della Vostra lettera d’impegno finanziario d.d. ………., con cui viene proposto il finanziamento di n. (….) borsa/e di studio triennale per il Dottorato di ricerca sul tema “………………………………............................” - ………. ciclo attivato presso il Dipartimento di Ingegneria e Architettura dell’Università degli Studi di Trieste, si sottopone alla Vostra accettazione la presente proposta di Convenzione diretta a disciplinare il suddetto finanziamento.

TRA

Dipartimento di Ingegneria e Architettura dell’Università degli Studi di Trieste, con sede in Via Valerio n. 10 - 34127 Trieste, rappresentato dal Direttore in carica prof. Paolo Gallina, sede amministrativa del Corso di Dottorato in Ingegneria Industriale e dell’Informazione/Ingegneria Civile-Ambientale e Architettura, di seguito denominato “Dipartimento”;

E

……………………………………………………………………………………………………………, rappresentata da………… ……………………… ruolo ……………………….., domiciliato per la carica presso la Società, con sede presso……….. C.F…….. P.IVA ……………… di seguito denominata “Finanziatore”.

PREMESSO

che l’Università ha in programma di attivare per il XLI° ciclo il corso di Dottorato di ricerca in Ingegneria Industriale e dell’Informazione/Ingegneria Civile-Ambientale e Architettura, sul tema finalizzato in epigrafe, in prosieguo denominato “Dottorato”, della durata di anni 3 (tre), con sede amministrativa presso il Dipartimento;

che il Finanziatore è interessato allo svolgimento ed allo sviluppo delle attività di ricerca nei settori disciplinari per i quali è stato istituito il Dottorato di ricerca di cui sopra;

che la normativa vigente in materia consente alle Università di stipulare convenzioni per il finanziamento di borse aggiuntive di Dottorato di Ricerca con soggetti pubblici e privati, in possesso dei requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica;

VISTI

la Legge n. 210/98, in particolare l’art. 4 in materia di Dottorato di Ricerca;

la Legge n. 240 del 30/12/2010, "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario", e, in particolare, il suo art. 19 “Disposizioni in materia di dottorato di ricerca”;

il Decreto del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca (nel seguito detto MIUR) n. 45 del 08/02/2013, pubblicato su G.U. n.104 del 06/05/2013, “Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati” e, in particolare, l'art. 2, comma 2, lettera a), che prevede la possibilità per le Università e gli enti di ricerca pubblici o privati, italiani o stranieri, in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica e di personale, strutture e attrezzature idonei, di richiedere l'accreditamento dei corsi di dottorato in convenzione;

con D.M. n. 247 del 23 febbraio 2022 è stato rideterminato, a decorrere dal 1° luglio 2022, l'importo annuo della borsa per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca in euro 16.243,00 al lordo degli oneri previdenziali a carico del percipiente;

con D.M. 301 del 22 marzo 2022 il Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR) ha dettato le Linee Guida per l’accreditamento dei corsi;

con Decreto Rettorale 473/2021 del 4 maggio 2021 l’Università ha emanato il “Codice etico e di comportamento”;

il “Regolamento sul Dottorato di ricerca” dell’Università degli Studi di Trieste, emanato con Decreto Rettorale n. 261/2022 dd. 30/03/2022 e Decreto Rettorale 2993/2024 dd. 05/07/2024 e successive modifiche.

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

**Art. 1 - Attivazione di posto aggiuntivo di Dottorato**  
1.1 L’Università, sede amministrativa del Dottorato di ricerca in premessa, si impegna ad attivare n. (…) posto/i di Dottorato in aggiunta a quelli assegnati dall’Università. I posti aggiuntivi sono messi a concorso unitamente a quelli assegnati dall’Università, con le modalità previste dal bando rettorale, pubblicato sull’Albo ufficiale dell’Ateneo e ai sensi della normativa vigente in materia.  
1.2 La borsa di studio verrà assegnata con Decreto del Dirigente Preposto, secondo l’ordine di graduatoria del Concorso di ammissione, al candidato in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, giudicato idoneo dalla Commissione valutatrice a svolgere la ricerca sulla tematica prevista per la borsa in argomento.  
1.3 Il nominativo del beneficiario verrà comunicato dal Dipartimento al Finanziatore una volta registrati gli atti concorsuali e salvo la sua regolare immatricolazione. In caso di cessazione anticipata del beneficiario, per rinuncia o altre cause, le eventuali quote di finanziamento non utilizzate saranno restituite al Finanziatore a cura del Dipartimento di Ingegneria e Architettura.  
1.4 Il conferimento della borsa di studio non dà luogo a rapporti di lavoro del dottorando con il Finanziatore e con l’Università di Trieste.  
1.5 I dottorandi che fruiranno della borsa messa a disposizione dal Finanziatore svilupperanno il proprio percorso formativo nell’ambito delle tematiche d’interesse del Finanziatore.  
1.6 I Dottorandi svolgeranno l’attività prevalentemente presso la sede del Finanziatore.  
1.7 Il Corso di Dottorato ha la durata di 3 (tre) anni accademici. Il XLI° ciclo di dottorato avrà inizio il 1º novembre 2025 e si concluderà il 31 ottobre 2028.  
1.8 I Dipartimenti universitari che concorrono all’attivazione del Corso mettono a disposizione il personale, le attrezzature scientifiche, didattiche, bibliografiche e di ricerca ed in generale le strutture ed i mezzi dei Dipartimenti stessi. Il Dipartimento di Ingegneria e Architettura si fa carico della gestione amministrativa del Corso medesimo.

**Art. 2 - Finanziamento della borsa di studio**  
2.1 Il Finanziatore effettuerà il versamento al Dipartimento secondo le seguenti modalità:  
a. la somma complessiva necessaria per l’erogazione della borsa di studio aggiuntiva assegnata al vincitore del concorso pari ad € 66.486,90 (euro sessantaseimilauattrocentottantasei/90)-importo non comprensivo del periodo estero - , salvo successive rideterminazioni di legge, per i 3 (tre) anni di corso così ripartite:

€ 20.038,00 (euro ventimilatrentotto) per l’a.a. 2025/2026;

€ 20.038,00 (euro ventimilatrentotto) per l’a.a. 2026/2027;

€ 20.038,00 (euro ventimilatrentotto) per l’a.a. 2027/2028;  
b. aumento del 50% dell’importo della borsa per periodo all’estero (importo massimo previsto su un totale di 6 mesi) pari a € 5.009,34 (834,89/mese)-da variare a seconda dei mesi all’estero-;  
c. un contributo annuale per l’attività di ricerca del dottorando con riferimento al I, II e al III anno, pari ad € 1.624,30 (milleseicentoventiquattro/30) (totale triennio € 4.872,90)

d. un contributo di funzionamento del dipartimento pari a € 500,00 (cinquecento/00) annuo (totale triennio € 1.500,00).

**Art. 3 – Modalità di ammissione al Corso**

**L**a sede amministrativa provvede all’emanazione del bando di concorso per l’ammissione al Corso di Dottorato in “Ingegneria Industriale e dell’Informazione/Ingegneria Civile-Ambientale e Architettura” nel rispetto della disciplina prevista dal D.M. 226/2021, dal Regolamento d’Ateneo sopra menzionato, dalla normativa vigente in materia, nonché in relazione alle tematiche specifiche concordate con l’Impresa e in conformità agli ulteriori impegni assunti nell’ambito della presente convenzione.

I dottorandi verranno inseriti nei gruppi di ricerca dell’Università e dell’Impresa in base all’afferenza dei supervisori che saranno assegnati dal Collegio dei Docenti.

**Art. 4 - Durata**

La presente convenzione ha decorrenza dalla data della pubblicazione del Bando del 41° ciclo e si conclude solo a seguito della discussione della tesi da parte di tutti gli iscritti a tale ciclo, nel rispetto delle condizioni fissate dal Regolamento interno e della normativa vigente in materia**.**

**Art. 5 - Titolarità dei Risultati derivanti dallo svolgimento del Dottorato**

La titolarità dei risultati suscettibili di costituire oggetto di diritti di Proprietà Intellettuale, in particolare la titolarità dei Diritti di Proprietà Intellettuale sia morali che patrimoniali sono disciplinati dalla Legge vigente. Lo sfruttamento a fini commerciali dei risultati sarà disciplinato con apposito accordo tra i titolari stessi e l’Impresa.

**Art. 6 - Riservatezza**

Si definiscono “Informazioni riservate” tutte le informazioni fornite in forma tangibile e non tangibile tra le quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, atti, documenti, disegni, campioni di prodotto, dati, analisi, rapporti, studi, rappresentazioni grafiche, elaborati, valutazioni, relazioni relative alle attività di ricerca condotte che siano comunicate dall’Impresa (Parte Divulgante) all’Università (Parte Ricevente) o dall’Università (Parte Divulgante) all’Impresa (Parte Ricevente) nell’ambito delle attività oggetto del presente atto, inclusi altresì i risultati, ed espressamente individuate come confidenziali/riservate. La natura riservata delle “Informazioni confidenziali” dovrà essere evidenziata mediante indicazione dell’apposita dicitura “riservato”, “confidenziale” o con simile legenda. Le “Informazioni riservate” comunicate verbalmente o acquisite visivamente, dovranno essere qualificate come tali per iscritto dalla Parte Divulgante prima che si concluda il colloquio/incontro nel corso del quale tali informazioni sono state veicolate dalla Parte Divulgante alla Parte Ricevente.

I responsabili dell’Impresa e dell’Università (Coordinatore del Corso di dottorato e i Supervisori del dottorando) assumono il ruolo di referenti delle “Informazioni riservate” e confidenziali.

Con la sottoscrizione della presente Convenzione la Parte Ricevente si impegna a mantenere la confidenzialità e a non divulgare a terzi il contenuto delle Informazioni Riservate senza la previa autorizzazione scritta della Parte Divulgante. La Parte Ricevente si impegna in ogni caso a trattare e proteggere le Informazioni Riservate con la massima diligenza possibile e, in ogni caso, ad applicare tutte le misure che la Parte Ricevente adotta per trattare e proteggere le proprie “Informazioni riservate” di uguale natura. Gli obblighi di confidenzialità stabiliti dal presente articolo dovranno essere rispettati dalla Parte Ricevente per il periodo di 5 (cinque) anni dalla data in cui ciascuna delle Informazioni Riservate viene comunicata alla Parte Ricevente.

Resta inteso che non saranno considerate Informazioni Riservate le informazioni che:

a) siano di pubblico dominio al momento della loro rivelazione o lo diventino in seguito a condizione che ciò non derivi dall’inadempimento degli obblighi di confidenzialità della Parte Ricevente;

b) siano note alla Parte Ricevente prima della loro rivelazione o siano acquisite o sviluppate in modo indipendente dalla Parte Ricevente o dal proprio personale, inclusi i dottorandi;

c) sia previsto che debbano essere rivelate per effetto di legge o per ordine dell’autorità giudiziaria, purché la Parte Ricevente ne dia notizia alla Parte Divulgante prima di rivelarle, affinché possano essere predisposte tutte le misure necessarie per garantire la divulgazione limitatamente ai requisiti di legge o all’ordine dell’autorità giudiziaria;

d) siano ottenute dalla Parte Ricevente per il tramite di un terzo il quale le conosca in buona fede e abbia pieno e legittimo titolo di disporne.

Con riferimento alle “Informazioni riservate” la Parte Ricevente:

a) utilizzerà le “Informazioni riservate” per il solo e unico scopo dell’esecuzione delle attività di cui alla presente Convenzione;

b) non utilizzerà le “Informazioni riservate” in alcun modo che possa rivelarsi dannoso, anche solo indirettamente, alla Parte Divulgante;

c) non dovrà riprodurre, in tutto o in parte, le “Informazioni riservate” se non quanto espressamente autorizzato con apposito atto scritto dalla Parte Divulgante;

d) restituirà, a seguito di semplice richiesta scritta della Parte Divulgante, tutta la documentazione relativa alle “Informazioni riservate” che sia stata consegnata, nonché tutte le riproduzioni della stessa documentazione che siano state autorizzate;

e) distruggerà, a seguito di semplice richiesta scritta della Parte Divulgante, tutta la documentazione relativa alle “Informazioni riservate” che sia stata consegnata, nonché tutte le riproduzioni della stessa documentazione che siano state autorizzate.

Nel caso in cui la Parte Divulgante non chieda la restituzione o la distruzione della documentazione relativa alle “Informazioni riservate” o delle riproduzioni della stessa che siano state autorizzate allo scadere della presente Convenzione, la Parte Ricevente conserverà tale documentazione e tali riproduzioni con cura e provvederà a distruggerle scaduto il periodo di 5 (cinque) anni dalla data in cui la citata documentazione è stata consegnata o le citate riproduzioni sono state eseguite.

La Parte Ricevente si impegna a limitare la diffusione delle “Informazioni riservate” all’interno della propria organizzazione ai soli soggetti che ne debbano venire a conoscenza in ragione della natura del loro incarico.

**Art. 7 – Produzione scientifica**

Tutti i dottorandi, indipendentemente dalla sede di frequenza, dovranno indicare nelle pubblicazioni scientifiche l’affiliazione all’Università. Dovranno inoltre conferire i prodotti della ricerca obbligatoriamente nel catalogo dell’Università.

Le tesi di dottorato sono pubblicate in “accesso aperto” alla chiusura della carriera in conformità con quanto previsto dalla “Policy istituzionale per l’accesso aperto (Open Access) alla letteratura scientifica”, disponibile al seguente link http://hdl.handle.net/10077/8791

In caso di risultati brevettabili, sarà cura delle Parti coinvolte concordare la possibilità e le modalità di pubblicazione dei risultati e la relativa tempistica.

**Art. 8 - Disposizioni in materia di sicurezza e salute dei dottorandi**

Si concorda che il soggetto cui competono gli obblighi di datore di lavoro previsti dal D. Lgs. 81/2008, è individuato nell'Università.

L’attività della sorveglianza sanitaria dei dottorandi è a carico dell’Università.

Il personale delle Parti e i dottorandi sono tenuti ad uniformarsi ai regolamenti e alle disposizioni in materia di sicurezza vigenti presso le sedi di svolgimento delle attività del Dottorato, osservando quanto previsto dal D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., in particolare gli obblighi dell’art. 20 del citato decreto, oltre che le indicazioni fornite dai responsabili della struttura ospitante e/o dal responsabile

**Art. 9 - Coperture assicurative**

L’Università garantisce ai dottorandi, ivi iscritti, la copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro presso l’INAIL, ai sensi e del DM 10 ottobre 1985 e successive modificazioni e integrazioni nonché, limitatamente ai rischi derivanti da responsabilità civile, la copertura assicurativa con polizza R.C.T. stipulata con primaria compagnia di assicurazioni. Si precisa che detta copertura opera solo in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all’attività istituzionale svolta nel mondo intero.

L’Università garantisce altresì la copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro presso l’INAIL al proprio personale Docente, Ricercatore e Tecnico, ai sensi del D.P.R. 1124/1965 e del DM 10/10/1985 (gestione per conto dello Stato).

L’esistenza di coperture assicurative non pregiudica l’esercizio di eventuali azioni di responsabilità, di danno e di rivalsa

**Art. 10 - Privacy**

Le parti si danno reciprocamente atto che nell’esecuzione della presente Convenzione opera la normativa concernente la protezione dei dati personali di cui al Regolamento (UE) 2016/679 e al D. Lgs. 196/2003 come da ultimo modificato per effetto del D. Lgs. 1010/2018.

A tali fini le parti, come sopra individuate, denominate e domiciliate, concordano che le sedi convenzionate si qualificano come contitolari per il trattamento dei dati personali dei dottorandi.

**Art. 11 - Codice etico e di comportamento**

L’Impresa dichiara di aver preso visione e, pertanto, di conoscere il contenuto dei documenti denominati “Codice etico e di comportamento” dell'Università degli Studi di Trieste nonché del “Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza” pubblicati nella sezione Amministrazione Trasparente del sito https://pat.units.it, in ottemperanza a quanto previsto dalla legge 190/2012 e successive modifiche e integrazioni e dal decreto legislativo 33/2013 e ss.mm.ii.

**Art. 12 - Oneri fiscali**

La presente Convenzione è firmata digitalmente, in unico originale, ex art. 24, commi 1 e 2 del C.A.D. codice dell'Amministrazione digitale - Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

È soggetta ad imposta di bollo, sin dall’origine ed in misura fissa, ai sensi dell’articolo 2 della Tariffa – parte prima – annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni ed integrazioni, che verrà assolta in maniera virtuale dall'Università degli Studi di Trieste, giusta Autorizzazione dell’Agenzia delle Entrate di Trieste nr. 410481 del 1993.

La registrazione è dovuta solo in caso d'uso ai sensi dell'articolo 1, lettera b), della Tariffa - Parte seconda - annessa al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. Le spese saranno a carico della parte richiedente

**Art.13 - Foro competente**

Le Parti si impegnano a risolvere amichevolmente tra loro eventuali controversie derivanti dalla presente convenzione. Per qualsiasi controversia relativa all’interpretazione o all'esecuzione della presente convenzione, o a qualsiasi rapporto da essa derivante o ad essa connesso, sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Trieste

**Art. 14 - Disposizioni finali**

Per quanto non specificato nella presente convenzione si fa riferimento alle norme legislative vigenti in materia ed in particolare al “Regolamento di Ateneo in materia di Dottorato di ricerca” emanato dall’Università di Trieste con D.R. 261/2022 ss.mm.ii. La presente convenzione potrà essere rivista alla luce di successive indicazioni e/o interpretazioni ministeriali sull’attuazione del DM n. 226/2021.

**Art. 15 - Decorrenza e durata**

La presente convenzione decorre dall’accettazione della proposta ed ha durata di 3 (tre) anni accademici. corrispondenti alla durata del XLI° ciclo del Corso di Dottorato, di cui all’art. 1.

In attesa di ricevere l’allegata lettera di accettazione della suddetta proposta, completa della sottoscrizione ai sensi dell’art 1341 del Codice Civile, si porgono cordiali saluti

Il Direttore del Dipartimento di Ingegneria e Architettura

Università degli Studi di Trieste

(prof. Paolo Gallina)

(Firma digitale